



155/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere
Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 80390 del registro di Segreteria,
proposto da XX nato a omissis (omissis) e ivi residente
in omissis n. omissis rappresentato e difeso dall'Avv.

Paolo Villa per l'annullamento del decreto ministeriale con cui è
stata rigettata l'istanza volta a far dichiarare la dipendenza da
causa di servizio dell'infermità "ipertensione arteriosa" onde
ottenere 4 annualità di tabella B

Contro

Il Ministero Della Difesa – Direzione Generale della Previdenza
Militare e della Leva, rappresentato in proprio, con sede legale
in Roma, Viale dell'Esercito, 186.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi nell'udienza del 18 marzo 2025 i procuratori delle parti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente con un breve e conciso
ricorso, privo di allegata documentazione medica di parte, ha
impugnato il decreto negativo del ministero della difesa che ha

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

rigettato l'istanza volta ad ottenere il riconoscimento da causa di servizio dell'infermità ipertensione arteriosa.

2. Il Ministero della difesa con successive memorie prodotte in data 6, 7 e 10 marzo (del medesimo tenore) si è costituito in giudizio contestando l'avversa pretesa e concludendo, in via principale, per il rigetto del gravame in quanto privo di giuridico fondamento, in subordine affinché, nel caso di accoglimento della pretesa, gli eventuali ratei pensionistici arretrati non decorrano anteriormente al 01/12/2022, ai sensi del comma 3 dell'art. 191 del DPR n. 1092/1973; in ulteriore subordine ha chiesto l'applicazione, quanto agli accessori di legge, l'applicazione dei criteri fissati dalla Sentenza n. 10/2002/QM.

3. Nel corso dell'udienza pubblica del 18 marzo 2025 le parti hanno richiamato i propri scritti difensivi ed insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è completamente inidoneo a sostenere le censure spiegate avverso gli atti impugnati tanto da non meritare nemmeno l'istruttoria atteso la palese infondatezza delle concise e stringate prospettazioni ivi veicolate e le puntuali e granitiche difese rassegnate dall'Amministrazione resistente.

Gli atti endoprocedimentali, ad esempio, evidenziavano chiaramente l'esistenza di fenomeni di ipertensione prima dell'incorporamento e il periodo breve del servizio (*"Nel caso in esame di rileva che l'infermità era già presente alla visita di leva*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

e quindi non ascrivibile al servizio prestato dal richiedente, né tantomeno l'infermità può essersi aggravata a causa del servizio svolto avendo il richiedente prestato circa dodici giorni di servizio al corpo (gli ulteriori duecento quaranta quattro giorni sono stati trascorsi in licenza di convalescenza o ricoverato presso strutture sanitarie militari deputate all'emissione di provvedimenti medico-legali" – Ministero dell'economia e delle finanze, Comitato di verifica per le cause di servizio, Pres. Angela Silveri, adunanza 23 ottobre 2023, n. 3654).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

A ciò si aggiunga che il ricorrente non ha provato l'esistenza di specifici fatti di servizio ai quali ancorare imprecisati aggravamenti, né ha allegato al ricorso introduttiva una perizia medico-legale idonea ad asseverare le richieste presenti nelle conclusioni del ricorso, mentre l'Amministrazione ha ampiamente controdedotto sui numerosi e puntuali fatti contrari alla generica ricostruzione prospettata dal ricorrente.

Del resto la prassi degli organi tecnici incaricati da questa Corte esclude che fenomeni di ipertensione siano riconducibili alle mansioni espletate dal ricorrente e al breve servizio prestato.

2. Spese compensate.

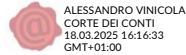
P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 18.03.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico
Cons. Pasquale Fava

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.